## m\_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0004138.19-02-2018

2 - Protocollo ISPRA: 2018/17526 del 19/02/2018

Note:

PEC 60413 DEL 05-12-2017

PEC 64220 DEL 21-12-2017





## TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA aia@pec.minambiente.it

Copia

S.E.F. Stabilimento di Ferrara Piazzale G. Donegani 12 – 44100 FERRARA stabilimento.ferrara@pec.enipower.eni.it

ARPAE Emilia Romagna Sezione Provinciale di FERRARA Sezione territoriale – Unità IPPC Via Bologna, 534 - 44124 FERRARA aoofe@cert.arpa.emr.it

RIFERIMENTO:

Decreto DVA-DEC-2010-0000658 dell' 04/10/2010 di autorizzazione AIA con avviso

pubblicato in G.U. n. 243 del 16/10/2010.

OGGETTO:

Riscontro nota prot. DVA-Registro Ufficiale.U.0029596 del 20/12/2017 (prot. ISPRA 64220 del 21/12/2017)

ISPRA 64220 del 21/12/2017)

In riferimento alla richiesta di Codesta Autorità Competente di valutare quanto rappresentato dalla Società S.E.F. s.r.l. in relazione alla proposta di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) trasmessa con nota del Gestore prot 59/2017 del 05/12/2017 (prot. ISPRA 60413 del 05/12/2017) si rappresenta quanto segue.

Il Gestore negli allegati alla predetta nota fornisce, a sostegno della richiesta di modifica delle frequenze e dei parametri di monitoraggio stabilite dal PMC, i seguenti dati:

- In relazione alla modifica della frequenza sui parametri relativi al monitoraggio delle "acque bianche" 108 dati per i 18 parametri relativi ai campionamenti mensili per gli anni dal 2015 al 2017 degli scarichi parziali CHIARI 2, 40-S-030-B e 40-S-034-B. Si sottolinea comunque che il PMC per i suddetti scarichi prevede solo il campionamento mensile per i parametri Solidi Sospesi Totali, COD e BOD<sub>5</sub>.
- In relazione alla modifica dei parametri attinenti al monitoraggio delle emissioni ai camini della Centrale Termoelettrica (CTE) considerati dallo stesso Gestore "non pertinenti", 15 rapporti di prova che interessano gli anni dal 2015 al 2017. Si sottolinea che, con l'eccezione per lo Zinco e per il Carbonio Organico Totale (COT), nei rapporti di prova non sono presenti, perché non esplicitamente richiesti dal PMC, gli inquinanti ritenuti "non pertinenti" dal Gestore.
- In relazione al monitoraggio LDAR i dati di stima delle emissioni fuggitive per gli anni 2014, 2015 e 2016.
- In relazione alla modifica della frequenza per le misure dell'impatto acustico della CTE quattro rapporti di impatto acustico, redatti dal tecnico competente in acustica, che evidenziano in tutti i punti monitorati il rispetto dei limiti di immissione.

Questo Servizio, d'intesa con Arpae – Sezione di Ferrara, analizzati i dati ed esaminate le richieste del Gestore ritiene di poter valutare, in attesa del riesame generale relativo a tutte le CTE, quanto rappresentato dal Gestore nell'ambito delle ordinarie attività di adeguamento e messa a punto delle modalità





di attuazione del PMC di cui all'articolo 3, comma 4, del provvedimento di AIA DVADEC-2010-0000658 del 04/10/2010 e s.m.i. A tal fine specifica:

- 1. Il Gestore chiede per gli scarichi parziali CET2 A e B, CHIARI 2 (operativi solo in concomitanza all'attivazione degli impianti, normalmente in "riserva fredda", CTE2 e CHIARI2), 40-S-030-B e 40-S-034-B, che confluiscono negli scarichi denominati SF6-SF8, recapitanti nel corpo idrico superficiale "canale Boicelli" intestati, questi ultimi, alla Società IFM ed autorizzati dalla provincia di Ferrara, il passaggio da una frequenza di monitoraggio mensile a trimestrale. Questo Servizio, d'intesa con Arpae, analizzati i dati ritiene che la frequenza di monitoraggio delle "acque bianche" possa essere, a far data dal 01 febbraio 2018, trimestrale, allineandosi quindi al "Regolamento per la gestione della rete fognaria acque bianche" del polo chimico multi societario di Ferrara. Tuttavia, qualora dall'analisi trimestrale risultasse un valore superiore all' 80% del Valore Limite Emissione (VLE) stabilito per il parametro misurato, con la sola eccezione del pH per cui la regola vale al 90%, dovrà essere eseguito un secondo campionamento, con relativa analisi di verifica, nella settimana successiva a quella in cui si avrà a disposizione il rapporto di prova. Se il dato della nuova analisi rientrerà tra i valori "storici" (ovvero inferiori al 80% del VLE o 90% per il pH) il campionamento sarà nuovamente trimestrale altrimenti dovrà essere individuata la causa che ha determinato il perdurante "alto" valore del parametro e rimossa. Solo al termine della fase con valori superiori a 80% del valore limite (90% per il parametro pH) il Gestore potrà ripristinare il monitoraggio trimestrale. Resta inteso che nel caso si determinasse un superamento del VLE dovrà, per il parametro o i parametri per cui si è verificata tale circostanza, essere ripristinato il monitoraggio mensile, anche dopo il ristabilimento delle condizioni con valori inferiori al 80% del VLE (90% per il pH). I dati dei monitoraggi trimestrali, nonché gli eventuali dati aggiuntivi derivanti da meccanismo sopra esposto, dovranno sempre essere a disposizione degli Enti di Controllo e comunicati con le procedure stabilite nel PMC. In caso di supero dei VLE la comunicazione agli Enti di Controllo dovrà essere eseguita con le regole già stabilite dal PMC.
- Le sostanze monitorate ai camini della CTE e ritenute non pertinenti dal Gestore, quali: metalli, IPA, fibre di amianto, silice cristallina, esafluoruro di zolfo, idrofluorocarburi, polifluorocarburi e protossido di azoto, non sono presenti nei certificati di analisi allegati alla richiesta di modifica, di cui la presente nota di riscontro, ad eccezione dello zinco (per i primi sei rapporti di prova). Tuttavia si concorda con il Gestore che l'analisi annuale di inquinanti non pertinenti, in relazione alla combustione di gas naturale, possa essere sospesa. Fa, tuttavia, eccezione il parametro COT in quanto, il suddetto parametro, per le condizioni di combustione che si realizzano nelle varie fasi di gestione dei bruciatori a gas naturale, può essere prodotto anche in quantità significative. Quindi si concorda con il Gestore che a far data dal 01/02/2018 si sospendano le analisi annuali per i parametri: metalli, IPA, fibre di amianto, silice cristallina, esafluoruro di zolfo, idrofluorocarburi, polifluorocarburi e protossido di azoto, mentre si dovrà mantenere l'analisi annuale per il COT. Si sottolinea comunque che i parametri suddetti, sempre con l'eccezione del COT, non erano esplicitamente richiamanti nel PMC come parametri da monitorare.
- 3. Il Gestore presenta, nella richiesta di modifica del PMC, i risultati del programma LDAR richiedendo il cambiamento di frequenza nel monitoraggio da annuale a triennale. Questo Servizio, d'intesa con Arpae, evidenzia che proprio il monitoraggio annuale è stato l'artefice della riduzione significativa delle emissioni fuggitive che dal 2014 al 2016 si sono ridotte in termini percentuali di ben oltre l' 80%. Pertanto i dati stanno a dimostrare che conservare la frequenza annuale, proprio per la natura stessa delle emissioni fuggitive, è requisito necessario al mantenimento degli ottimi risultati ottenuti.
- 4. Il Gestore allega alla richiesta di modifica della frequenza di monitoraggio del rumore gli ultimi quattro rapporti di indagine acustiche effettuati. I dati stanno ad indicare che in nessun punto di monitoraggio si è mai verificato un superamento dei valori limite di immissione pari a 70 dB. Questo Servizio, d'intesa con Arpae, evidenzia che comunque il punto M2 presenta





valori, ripetuti negli anni, molto vicini al limite. Evidenzia altresì come lo stabilimento della Società S.E.F. s.r.l. sia completamente circondato da altri impianti del polo multi societario di Ferrara e che il suddetto impianto non ha nessun punto di confine che non sia completamente interno al polo chimico. Quindi, per le considerazioni espresse, si concorda parzialmente con il Gestore specificando che sarà possibile modificare la frequenza di monitoraggio da biennale a quadriennale solo dopo che si sia ottenuta una riduzione del valore misurato ad M2 di almeno 1,5 dB, rispetto al dato massimo misurato ovvero 69,7 dB (anno 2016), uniformando, con ciò, il suddetto punto di immissione agli altri punti di monitoraggio. Pertanto se dalla prossima campagna biennale prevista per il 2019 si ottenessero valori di immissione al punto M2 non superiori a 68,2 dB il Gestore potrà differire la campagna successiva ai quatto anni richiesti (2023). Resta inteso che se si verificasse, nella prossima campagna di misura del 2019, un peggioramento significativo in qualcheduno degli altri punti di monitoraggio (da M1 a M5), con valore superiore al limite d'immissione di 70 dB, resterebbe comunque inalterata la frequenza biennale delle campagne di misura. Infine, il Gestore dovrà comunicare con un preavviso minimo di quindici giorni lavorativi, ad Arpae -Sezione di Ferrara, le date della campagna di rilevamenti fonometrici del 2019.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, ISPRA considera conclusa la fase di definizione delle modalità di attuazione del PMC. Resta naturalmente salva la facoltà dell'Autorità Competente medesima di fornire, nei tempi e modalità opportune, eventuali indicazioni ulteriori, ovvero rilievi procedurali in merito a quanto formulato da questo Istituto.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile ^
Dr, Ing. Gaetano Battistella